

COMUNE DI CASALE CORTE CERRO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

INDICE GENERALE

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

| Articolo | 1Finalità |
|----------|---|
| | 2Oggetto e applicazione |
| | 3 |
| | 4 |
| | 5Vigilanza |
| | |
| | TITOLO II° |
| | <u>molo n</u> |
| DISPO | OSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E QUALITA' |
| | DELL'AMBIENTE URBANO |
| | |
| | 6Comportamenti vietati |
| | 7Caravan, autocaravan, tende e accampamenti |
| | 8 |
| | 9Trasporti di materiale di facile dispersione |
| | 10 |
| | 11Pulizia fossati |
| Articolo | 12 Operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi neri |
| | |
| | DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE |
| | |
| Articolo | 13Manutenzione delle facciate degli edifici |
| | 14 |
| | 15Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici |
| | 16Amministrazione degli stabili |
| Aiticolo | 10 |
| | |
| | |
| | |
| | DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE |
| | |
| Articolo | 17 Divioti |

| | <u>TITOLO III°</u> |
|--|---|
| | OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI |
| DIS | POSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE |
| Articolo | 19Occupazioni per manifestazioni |
| Articolo | 20Occupazioni per spettacoli viaggianti |
| | 21Occupazioni con strutture pubblicitarie |
| Articolo | 22Occupazioni per lavori di pubblica utilità |
| | DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI |
| Articolo | 23Occupazioni con dehors |
| Articolo | 24 |
| | <u>TITOLO IV°</u> <u>TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA</u> |
| | |
| Articolo | 25 |
| | 25 |
| Articolo | • |
| Articolo Articolo | 26Grida e schiamazzi |
| Articolo Articolo Articolo | 26 |
| Articolo Articolo Articolo | 26 |
| Articolo Articolo Articolo Articolo | 26 |
| Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo | 26 |
| Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo | 26 |
| Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo | 26 |
| Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo Articolo | 26 |

TITOLO VI°

DISCIPLINA SANZIONATORIA

| Articolo | 38Accertamento delle vio | lazioni |
|----------|---|----------|
| Articolo | 39Atti di accerta | amento |
| Articolo | 40 | ınzione |
| Articolo | o 41 Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni acce | ssorie |
| | | |
| | <u>TITOLO VII°</u> | |
| | NORME FINALI | |
| Articolo | o 42Abroga | azioni |
| Articolo | 43Pul | oblicità |
| Articolo | 44Entrata in | vigore |

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

- 1. In conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme vigenti, il presente Regolamento Comunale di Polizia Urbana, disciplina per le varie fattispecie considerate, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina. Ciò al fine di salvaguardare la convivenza civile e la sicurezza dei cittadini, la tutela della qualità della vita e dell'ambiente, nell' ottica di una più ampia fruibilità dei beni comuni.
- 2. Il presente Regolamento è efficace in tutti gli spazi ed aree pubbliche nonché in quelle private soggette a pubblico passaggio, salvo diversa disposizione.

Art. 2 - Oggetto e applicazione

- 1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1., detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
 - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
 - **b**) occupazione di aree e spazi pubblici;
 - c) quiete pubblica e privata;
 - **d**) protezione e tutela degli animali;
 - e) esercizi pubblici.
- 2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorita' Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari Comunali e dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Municipale, nonche' dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
- 3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine **Regolamento** senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3 - Definizioni

- 1. Ai fini della disciplina regolamentare e' considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma soggetto a pubblico passaggio costituito nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
 - **b**) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) i monumenti e le fontane monumentali;
 - d) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità' ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - e) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
- 2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

3. Per **utilizzazione** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.L'utilizzazione dei beni comuni e' sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni

- 1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Sindaco.
- 2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalita' di utilizzazione, ovvero in relazione all'attivita' che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
- 3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
- 4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta nei termini di legge.
- 5. In qualsiasi momento l'Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonche' quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Art. 5 - Vigilanza

- 1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento e' attribuito, in via generale, al personale del Corpo o Servizio di Polizia Municipale, agli Ufficiali ed Agenti di Polizia giudiziaria, nonche', in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ai funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale
- 2. Gli Ufficiali ed Agenti del Corpo o Servizio di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando cio' sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

Art. 6 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro del Comune e' vietato:

- a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- **b**) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati;
- c) rimuovere, spostare, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- **d**) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni;
- g) il lanciare sassi, palle di neve o altri oggetti atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento nei luoghi pubblici;
- h) lanciare volantini o simili sul suolo pubblico;
- i) utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti o simili;
- l) bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o di queste farne altro uso improprio;
- **m**) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, se reca intralcio e disturbo, ovvero se costituisce ostruzione alle soglie degli ingressi o se costituisce impedimento all'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- **n**) ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei rii, dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- p) In aggiunta a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia, è vietato dare fuoco nei campi, cortili, giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza inferiore a 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi e comunque da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile. Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e alla distanza su indicata, devono essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona, fino a quando il fuoco sia spento è dovrà comunque sospendere l'attività qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione metereologica, resta fermo il divieto di bruciare materiali che possano provocare fumi nocivi;
- q) sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone;

- r) l'uso di bracieri, griglie e barbecue portatili su aree pubbliche, non specificamente adibite a tale scopo. E' consentito sulle aree private con apposite attrezzature e su aree pubbliche in occasione di eventi, manifestazioni ecc. o su quelle appositamente adibite a tale scopo dall'Amministrazione Comunale, a condizione che si utilizzino idonee attrezzature al fine di evitare di arrecare pericoli o danni alle persone;
- s) l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento e/o inquinamento;
- t) è vietato l'utilizzo di bombolette spray a schiuma o a vernice, anche in occasioni di particolari ricorrenze (sfilate carnevalesche);
- 2. Per la violazione di cui al presente articolo comma 1 lett. h), la persona fisica o giuridica committente del messaggio pubblicitario mediante il volantinaggio e l'eventuale soggetto che cura il lancio pubblicitario, oltre ad essere obbligati in solido con il materiale esecutore della violazione, sono soggetti alla autonoma medesima sanzione amministrativa.
- 3. A tutela della incolumità e della igiene pubblica e' altresì vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel piu' breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico e' subordinato alla autorizzazione;
 - **b**) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
 - **d**) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
 - e) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando cio' determini disturbo, incomodo o insudiciamento sulle vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
 - f) stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico;
 - g) apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi.

Art. 7 - caravan, autocaravan, tende e accampamenti

- 1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate ove esistenti.
- 2. E' inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate.
- 3. Con apposito provvedimento possono essere autorizzati e attivati campi di sosta temporanei per motivate esigenze e per situazioni di emergenza.

4. Nei centri abitati, con ordinanza del Sindaco, ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 285/92 (codice della strada), possono essere adottati i provvedimenti necessari per limitare la durata della sosta nelle aree pubbliche o di uso pubblico di caravan, autocaravan, rimorchi, autocarri e autoveicoli di grandi dimensioni, destinati al trasporto di cose o persone e/o adibiti ad attività produttive e commerciali in genere.

Art. 8 - Nettezza del suolo e dell'abitato

- 1. Fatta salva l'applicabilità' di norme speciali, e' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
- 3. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
- 4. E' facoltà del comune imporre ai proprietari, inquilini, conduttori, esercenti e loro dipendenti, imprese addette alla pulizia, la lavatura, spolveratura e verniciatura delle porte esterne delle abitazioni, delle vetrine, insegne e serrande esterne dei negozi prospettanti sul suolo pubblico quando le porte, vetrine, insegne e serrande siano sporche o indecorose, fatto salvo le disposizioni contenute nello specifico regolamento per l'occupazione del suolo pubblico con scale, sgabelli o altro.
- 5. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- 6. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati da chiunque depositati.
- 7. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, e fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.
- 8. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi, richiudendo il contenitore dopo l'uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccolta per mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con le modalita' indicate dall'Amministrazione.
- 9. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, non e' consentito collocare sacchi che ne impediscano la corretta chiusura, ne' depositare sacchi all'esterno dei contenitori stessi.
- 10. In considerazione della elevata valenza sociale, economica ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali e' prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.

- 11. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili, da imballaggi o altri oggetti ingombranti, non devono, in alcun caso, essere depositati nei contenitori o presso di essi, ne' in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresi' essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata.
- 12. E' vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonche' rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformita' a quanto disposto dalla legge.
- 13. E' vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferite direttamente alle discariche a ciò autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione.
- 14. E' vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.
- 15. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono Vietati. E' altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere allo stato solido o liquido nelle acque superficiali e sotterranee. (art. 192 del D.Lgs 152/2006)

Articolo 9 - Trasporti di materiale di facile dispersione

- 1. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come sabbia, calcina, terre, detriti, ramaglie, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi, e simili, deve essere effettuato su veicoli atti ad evitare la dispersione sul suolo pubblico.
- 2. Per le sostanza polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
- 3. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.
- 4. Le violazioni di cui ai commi precedenti, comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. Le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore.

Art. 10 - Sgombero neve

- 1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
- 2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- 3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo

pubblico. Qualora cio' non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza. Salvo il caso di assoluta urgenza, delle operazioni di rimozione deve darsi preventiva comunicazione al locale comando di Polizia Municipale.

- 4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
- 5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili e dagli accessi pedonali devono provvedere i loro utilizzatori.
- 6. L'obbligo stabilito all'art. 8, comma 4., vale anche per la rimozione della neve, parimenti è fatto altresì obbligo ai proprietari e conduttori di abitazioni di provvedere allo sgombero della neve dai marciapiedi prospicienti i rispettivi fabbricati, non appena cessato di nevicare e di rompere e coprire con materiale adatto anti-sdrucciolevole il ghiaccio che vi si formi, evitando di gettarvi o spandervi sopra acqua che possa congelare.
- 7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

Art. 11 - Pulizia fossati

- 1. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, vicinali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade.
- 2. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12 - Operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

- 1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte adeguatamente attrezzate e autorizzate allo smaltimento dei rifiuti, con idonee attrezzature munite di dispositivi atti a non disperderne i liquidi ed è fatto obbligo di produrre copia all'ufficio ambiente dell'avvenuto smaltimento.
- 2. I proprietari e gli utenti di beni immobili hanno l'obbligo di vigilare che non si verifichi il rigurgito di pozzi neri ed evitare di incorrere in penalità previste dal presente regolamento, salvo altre disposizioni contenute in leggi specifiche e nel Regolamento di igiene.
- **3.** Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 13 - Manutenzione delle facciate degli edifici

- 1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture.
- 2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate.
- **3.** I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque meteoriche debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza, le acque che da essi defluiscono devono essere opportunamente convogliate nelle tombinature (per acque bianche) ove esistenti o disperse nel terreno, in nessun caso disperse sul suolo pubblico e comunque non collegate al collettore fognario (acque nere).

Art. 14 - Arredo urbano

1. E' vietato spostare, manomettere o rompere i contenitori dei rifiuti, le pensiline delle fermate dei veicoli pubblici, i cartelli indicatori e segnaletici, le cabine del telefono e tutte le strutture pubbliche in genere. Quanto sopra, ferma restando l'azione penale ed il risarcimento dei danni.

Articolo 15 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

- 1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, art. 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.
- 2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
- 3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.
- 4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.
- 5. Per l'installazione valgono le seguenti norme:
 - a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;
 - **b**) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione edilizia, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;
 - c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;

- **d**) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;
- e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
- **f**) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
- g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne sia condominiali, che singole andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
- **h)** qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
- i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'ufficio comunale competente con allegata relazione redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 46/1990, lettera b, oppure da tecnico abilitato che dimostri l'impossibilità delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
- j) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
- **k**) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di m. 1;
- l) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo m. 1,50);
- **m**) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
- n) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- o) è vietata a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (Legge 1089/1939, Legge 1497/1939, altre leggi di tutela). In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;
- **p**) le antenne devono essere installate nel rispetto delle norme previste dalla Legge 46 del 5 marzo 1990 (Norme per la sicurezza degli impianti).
- 6. Per le installazioni esistenti alla data dell'approvazione del presente articolo valgono le seguenti norme: sulle facciate degli edifici
 - a) le antenne paraboliche installate sulle facciate degli edifici, prima dell'applicazione del presente regolamento, dovranno essere rimosse entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore e adeguate alle relative norme;

- **b**) i casi di installazioni esistenti che presentino problemi di forte compromissione ambientale, dovranno essere rimosse anche prima dei 12 mesi, su ordinanza degli uffici comunali competenti;
- c) ai fini del presente articolo il proprietario o possessore di un impianto di ricezione di programmi satellitari o l'amministratore del condominio per le antenne collettive devono disporre, in caso di controllo, di una dichiarazione di installazione dell'antenna satellitare precedente all'approvazione del presente articolo;
- d) la fattura dell'impresa che ha provveduto all'installazione prima dell'entrata in vigore della L. n. 46/1990 o la dichiarazione di conformità rilasciata ai sensi della legge sulla sicurezza degli impianti (Legge 5 marzo 1990, n. 46) costituisce comunque prova per l'installazione pregressa.

Art. 16 - Amministrazione degli stabili

- 1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, l'indirizzo ed il recapito telefonico dell'amministratore a cura del medesimo, al fine di permetterne una rapida reperibilità in caso di necessità urgenti. La mancanza del cartello indicatore è da imputarsi non allo stabile ma all'amministratore stesso.
- 2. Ove questi manchi o non sia previsto, i proprietari condomini sono tenuti ad affiggere un cartello indicante che nello stabile non esiste amministratore e comunque nominativo di persona cui fare riferimento per eventuali necessità. In caso di inadempienza tutti i proprietari condomini saranno soggetti alla sanzione come previsto dall'art. 5 della Legge 689/81.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 17 - Divieti

- 1. Nei parchi , nei giardini pubblici e nelle aree pubbliche attrezzate, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati e' vietato:
 - a) introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli a motore, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di polizia e di pubblico servizio. E' consentito l'utilizzo di velocipedi purchè condotti a mano o a velocità ridotte e comunque fuori dalle aree adibite ai giochi dei bimbi;
 - **b**) condurre cani non assicurati da guinzaglio, e sprovvisti di museruola in caso di cani di grossa taglia. Le persone che li conducono devono essere munite di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni;
 - c) calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi;
 - **d**) passare o coricarsi sulle aiuole fiorite, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie ed in particolare sedersi sullo schienale delle stesse in modo da insudiciare con i piedi;
 - e) danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, manifesti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie;
 - **f**) collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;
 - g) giocare al pallone, eccetto nelle aree appositamente attrezzate, o dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
 - **h)** l'uso di giochi per bimbi (scivoli, giostrine, altalene ecc.) è riservato a persone con età non superiore a 12 anni;

Art. 18 - Disposizioni sul verde privato (1)

- 1. Quando nei fondi o terreni situati in fregio od in prossimità di aree e strade pubbliche o aperte al pubblico transito sia veicolare o pedonale, sono presenti alberi, siepi o qualsiasi tipo di vegetazione i cui rami o fronde si protendono sulla sede stradale o area pubblica, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitato il protendersi dei medesimi sulla strada
- 2. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
- 3. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o con luoghi aperti al pubblico ovvero da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenere le aree verdi in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
- 4. I proprietari di terreni incolti e/o abbandonati situati nel centro abitato o comunque entro 100 mt di distanza da abitazioni o fabbriche, sono tenuti a provvedere periodicamente alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbacce e asportazione di eventuali rifiuti, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica e per scongiurare il pericolo di incendio;
- 5. In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 3 e 4, nel verbale di accertamento della violazione e correlata sanzione pecuniaria verrà emesso l'invito a provvedere al ripristino dei luoghi entro 10 giorni dalla data del contesto, ovvero notifica del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'Ufficio competente provvederà ad emettere formale ordinanza per il ripristino dei luoghi e delle condizioni igieniche ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale si procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
- 6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amm.va del pagamento di una somma da €. **50,00** a €. **500,00**
- 7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano oltre che al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE

Art. 19 - Occupazioni per manifestazioni

- 1. Durante lo svolgimento della manifestazione regolarmente autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
- 2. Tutte le manifestazioni di particolare rilevanza devono essere attrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo.

Art. 20- Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante sarà disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente localizzate, in tale attesa, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di P.S. valuterà anche la concessione dell'occupazione del suolo pubblico.

Art. 21 - Occupazioni con strutture pubblicitarie

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale per gli impianti pubblicitari nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.

Art. 22 - Occupazioni per lavori di pubblica utilità

- 1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui e' stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale prima dell' inizio lavori, nonché quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
- 2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
- 3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI

Art. 23 - Occupazioni con dehors

- 1. Per dehors si intende l'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di pubblico passaggio, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all'aperto annesso ad attività commerciali.
- 2. Ai titolari di attività commerciali i cui locali prospettino sullo spazio occupabile puo' essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors. Le strutture utilizzate dovranno essere conformi a quanto previsto dal piano dell'arredo urbano e dovranno essere autorizzate dall'Ufficio competente, sempre che non si oppongano ragioni di viabilita', di igiene e di sicurezza pubblica, e si intendono revocabili in qualsiasi momento ad insindacabile giudizio dell'Ente autorizzante, qualora ne sopraggiunga la necessità.

- 3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
- 4. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo può essere stagionale o comunque di durata inferiore all'anno e può essere rinnovata alla scadenza su domanda del titolare interessato, fatte le dovute valutazioni da parte degli uffici competenti.
- 5. L'autorizzazione per l'occupazione di cui al presente articolo è in ogni caso soggetta al pagamento del canone per l'occupazione del suolo pubblico.

Art. 24 - Mestieri girovaghi

- 1. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non e' soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
- 2. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili e' consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.
- 3. I suonatori ambulanti, non possono suonare nei pressi delle scuole durante il regolare svolgimento delle lezioni, nelle immediate vicinanze di chiese, uffici pubblici ove possano costituire disturbo per chi lavora o studia. Gli stessi debbono sottostare alle disposizioni che saranno eventualmente impartite dagli Ufficiali o Agenti di Polizia Municipale per comprovate motivazioni di salvaguardia di un interesse pubblico.

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 25 - Disposizioni generali

- 1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
- 2. I Servizi Tecnici comunali o l'A.R.P.A., su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perchè chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
- 3. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasi con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'Autorità comunale può vietare in modo assoluto l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo, ed ordinare il trasloco degli esercizi medesimi;
- 4. E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attivita' che comportino l'uso di macchine azionate da motore fatto salvo la totale insonorizzazione o l'isolamento dei locali regolarmente certificata. Il divieto non vale per le attivita' che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie.
- 5. E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare sulle pubbliche strade o sulle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori molesti.

Art. 26 – Grida e schiamazzi

1. Sono altresì considerati atti contrari alla quiete pubblica e come tali sono vietati le grida, gli schiamazzi, i canti, specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte, sono ammessi i canti effettuati in occasione di tradizioni popolari, storico-sociali (es. Cantamaggio).

Art. 27 - Lavoro notturno e in giorni festivi

- 1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico dopo le ore 19,00 e prima delle ore 07,00 del giorno seguente nei giorni feriali e nei giorni festivi dopo le ore 19.00 e prima delle ore 10.00.
- 2. Quando, per la natura delle attivita', o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui e' esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, il divieto di esercitare puo', con provvedimento del Sindaco, essere esteso ad un arco di tempo piu' ampio di quello indicato nel comma 1.

Art. 28 - Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori

1. Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc contenute in casse, bidoni, bottiglie ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

Art. 29 - Spettacoli e trattenimenti (2)

- 1. I Responsabili Organizzatori delle attività di pubblico spettacolo o trattenimento, i titolari degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande e di sale pubbliche per biliardi o altri giochi leciti, i responsabili dei Circoli Privati o affiliati ad Enti Nazionali accreditati dal Ministero dell'Interno, devono assicurare che i locali nel quale si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 08,00 salvo autorizzazioni in deroga per limitati periodi di tempo in occasione di fiere, sagre, feste o altre riunioni straordinarie di persone;
- 2. Ai soggetti di cui al comma 1. e' fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
- 3. I titoli per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, la durata di ogni singola manifestazione non potrà superare il periodo di 10 giorni;
- 4. Di norma nella stessa frazione tra una manifestazione musicale o rumorosa da tenersi all'aperto o in strutture provvisorie e la successiva dovranno trascorrere almeno 15 giorni e la durata dell'attività musicale sonora o comunque rumorosa non dovrà superare le 3 ore consecutive con sospensione di almeno tre ore e non dovrà potrarsi oltre le ore 24.00;
- 5. In casi particolari di manifestazioni tradizionali, l'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione di cui agli artt. 68 o 69 TULPS valuterà la concessione di eventuali deroghe ai limiti di cui al comma precedente, con particolare riferimento all'eventuale disturbo alla quiete pubblica e privata.

Art. 30 - Circoli privati – SOPPRESSO (3)

Art. 31 - Abitazioni private

- 1. L'uso di apparecchiature domestiche come aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire e simili, lucidatrici ed altri apparecchi che siano fonti di molestie e disturbi anche di limitata entità e che producono rumore o vibrazioni non possono essere messe in funzione prima delle ore 08,00 e dopo le ore 22,00, e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.
- 2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.
- 3. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati:
 - a) prima delle ore 08,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni feriali;
 - b) dalle ore 13,00 alle ore 14,00. nei giorni feriali;
 - c) prima delle ore 10,00 e dopo le ore 20,00 nei giorni festivi;
 - d) dalle ore 12,00 alle ore 15,00 nei giorni festivi.
 - 4. Al di fuori dalle fasce orarie e settimanali sopra indicate è vietato anche l'uso di macchinari per il taglio della legna o altri lavori domestici (tipo motoseghe ecc.)
 - 5. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Art. 32 - Strumenti musicali

- 1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali e' tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
- 2. Non e' comunque consentito l'uso di strumenti musicali prima delle ore 08,00, e dopo le ore 22,00 e dalle ore 13,00 e dalle ore 15,00 fatto salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale e' usato.

Art. 33 - Dispositivi acustici antifurto

- 1. Fatto salvo quanto disposto dallo specifico decreto applicativo previsto dall'art. 3, comma lettera g) della Legge 447/95, i dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento superiore a tre minuti continuativi e in ogni caso non superiore a 15 minuti complessivi.
- (2) Articolo sostituito con D.C.C. n. 4 del 08.02.2016
- (3) Articolo soppresso con D.C.C. n. 4 del 08.02.2016

- 2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno e in modo visibile una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico dell'Amministratore là dove previsto o, di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.
- 3. Fatto salvo, altresì, quanto previsto dal Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione, i dispositivi di allarme acustico antifurto installati sui veicoli devono essere utilizzati nel rispetto dei principi generali di convivenza civile. Il segnale non deve, comunque, superare la durata massima di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
- 4. La violazione di cui al comma 1 comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria ed il trasgressore è tenuto a far cessare immediatamente il dispositivo.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 34 - Tutela degli animali

- 1. In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
- 2. E' vietato abbandonare animali domestici.
- 3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
- 4. I proprietari o le persone incaricate della loro custodia, che detengono cani o animali di altre specie, in abitazioni private su balconi o terrazze collocati verso la pubblica via, aperta al pubblico o verso cortili, devono evitare che essi sporchino con deiezioni o simili procurando insudiciamento sulla strada o sulle parti sottostanti dell'edificio
- 5. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per terzi.

Art. 35 - Detenzione e conduzione di cani o altri animali

- 1. Tutti gli animali che possono costituire pericolo per l'incolumità dei cittadini non possono essere introdotti sul territorio Comunale, se non trasportati su idonei veicoli e con le precauzioni atte ad impedire la fuga ed ogni pericolo di danno alle persone e seguendo l'itinerario più breve.
- 2. I proprietari di animali, dovranno adottare tutti i provvedimenti atti ad evitare che gli animali stessi disturbino la pubblica o privata quiete, specialmente durante la notte (dopo le ore 19,00 e prima delle ore 07,00 del giorno seguente) con prolungati latrati, guaiti ecc.
- 3. A tutti i proprietari o conduttori di animali, nell'accompagnamento degli stessi su area pubblica o aperta al pubblico ed in particolare sui marciapiede, sedimi stradali e nelle zone attrezzate per bambini, è fatto obbligo:
 - a) di munirsi di apposito attrezzo e/o strumento idoneo per l'eventuale raccolta delle deiezioni depositate dagli animali. Tale obbligo è vigente sempre, in qualsiasi momento dell'accompagnamento dell'animale. Il possesso di tali attrezzi dovrà essere dimostrato, a richiesta, agli organi preposti alla vigilanza;
 - **b**) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni dell'animale facendo uso della suddetta attrezzatura;

- c) di depositare le feci, contenute in idonei involucri o sacchetti chiusi, negli appositi contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti solidi urbani.
- 4. I cani di qualsiasi razza o taglia non possono circolare ed essere introdotti in luoghi aperti al pubblico senza il rispetto delle norme in materia di tatuaggio leggibile o microchip (L.R. n. 18/04)
- 5. A tutti i proprietari o detentori di cani o altri animali è vietato lasciarli liberi di vagare in luogo pubblico o comunque aperto al pubblico. Inoltre i cani dovranno essere condotti assicurandoli al guinzaglio. Nel caso di guinzaglio estensibile, il conduttore dovrà aver cura di assicurare, comunque, che la lunghezza dello stesso sia commisurata alla necessità di evitare pericoli per i passanti.
- 6. I cani da guardia o di grossa taglia, dovranno essere tenuti al guinzaglio e con la museruola, in modo tale che non possano aggredire o mordere.
- 7. proprietari o conduttori di unità immobiliari che affacciano su vie pubbliche o soggette a pubblico passaggio, dovranno assicurarsi che le recinzioni siano atte ad impedire che gli animali eventualmente detenuti possano recare danno ai passanti. Stessa cautela dovrà essere adottata per le recinzioni di confine.

Art. 36 - Animali molesti

1. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Municipale, oltre a contestare la violazione della disposizione dell' art. 35 comma 2 del Regolamento, al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.

Art. 37 - Animali liberi

2. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI

DISCIPLINA SANZIONATORIA

Art. 38 – Accertamento delle violazioni

- 1. All'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento possono procedere, senza limitazioni, gli Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria, ed in particolare, a quelli del Corpo o Servizio di Polizia Municipale.
- 2. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare l'accertamento delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte di organismi regolarmente riconosciuti.
- 3. Tale facoltà spetta, altresì, limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatrici di pubblici servizi

Art. 39 – Atti di accertamento

- 1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia, effettuata a termini dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689, dovrà essere debitamente verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.
- 2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente, con redazione di regolare verbale.

- 3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori ed eventuali obbligati in solido, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della citata legge 689/81. Il termine è di 360 giorni nel caso di persone residenti all'estero.
- 4. Il caso di accertamento della violazione da parte degli organi di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di constatata violazione, il Comando di Polizia Municipale provvederà alla redazione degli atti consequenziali ed alla successiva notificazione agli interessati.
- 5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite.
- 6. Qualora il responsabile sia un incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
- 7. Quando la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 della legge n. 689/81 e successive modifiche ed integrazioni, sono tenuti in solido negli obblighi la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Art. 40 - Ricorso - Rapporto - Ordinanza ingiunzione

- 1. Avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso al Sindaco e richiesta d'ordine all'Autorità competente di audizione, con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.
- 2. Il Responsabile del Servizio competente, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, dopo aver eventualmente sentito il ricorrente che ne abbia fatto richiesta, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della Legge n. 689/81, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.
- 3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
- 4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore trasmette il rapporto ex art. 17 della Legge n. 689/81 al Responsabile del Servizio competente per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione.
- 5. Avverso l'ordinanza ingiunzione è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della Legge n. 689/81.

Art. 41 - Sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie

- 1. Le sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni delle norme di cui al presente Regolamento sono fissate come segue:
 - a) Nella seguente tabella;
 - b) In calce all'articolo relativo;
- 2. Nel caso l'importo della sanzione pecuniaria non risulti indicato come stabilito nei precedenti punti a e b, si applica la sanzione amm.va da €. 25,00 a €. 500.00.

NORMA

DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO

| Violazione | Articolo | Minimo/Massimo | Pagamento in misura ridotta | Autorità |
|---|----------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|
| Manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati; | 6 /1° lett. a) | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Imbrattare con scritte e disegni o danneggiare monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati; | 6 /1° lett. b) | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Rimuovere ,manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità; | 6 /1° lett. c) | da € 80,00 a € 480,00 | € 160,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi; | 6 /1° lett. d) | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà; | 6 /1° lett. e) | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono costituire pericolo per se' o per gli altri o procurare danni; | 6 /1° lett. f) | da €25,00 a €500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Il lanciare sassi, palle di neve o altri oggetti atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento nei luoghi pubblici, | 6 /1° lett. g) | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Lanciare volantini o simili sul suolo pubblico; | 6 /1° lett. h) | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |

| Utilizzare l'acqua delle fontanelle pubbliche per uso che non sia strettamente connesso al consumo personale sul posto. In prossimità delle fontanelle è vietato il lavaggio di veicoli, animali, indumenti o simili; | 6 /1° lett. i) | da €25,00 a €500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
|--|----------------|--------------------------|----------|------------------------------------|
| Bagnarsi, lavarsi o effettuare altre operazioni di pulizia personale nelle vasche, nelle fontane pubbliche o di queste farne altro uso improprio; | 6 /1° lett. l) | da €25,00 a €500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche; | 6 /1° lett.m) | da€ 25,00 a € 500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi; | 6 /1° lett. n) | da € 80,00 a € 480,00 | € 160,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disguido, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati; | 6 /1° lett. o) | da€ 25,00 a € 500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| E' vietato dare fuoco nei campi, cortili, giardini alle stoppie, foglie secche, ramaglie e qualsiasi altro materiale ad una distanza inferiore a 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi ecc. e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile. | 6 /1° lett. p) | da€ 50,00 a€ 400,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |

(note) Anche quando è stato acceso il fuoco nei modi e alla distanza su indicata, ad eccezione dei cantieri edili per i quali detta distanza può essere derogata, devono essere adottate tutte le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui, e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona, fino a quando il fuoco sia spento è dovrà comunque sospendere l'attività qualora dia incomodo al vicinato per l'immissione di fumi, anche a causa della situazione meteorologica, resta fermo il divieto di bruciare materiali che possano provocare fumi nocivi;

| ove possibile accendere il fuoco non adottare le cautele necessarie e non assistere o non farlo sospendere nei casi previsti | 6/1°lett. p) | da €. 25,00 a €. 250,00 | €. 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
|--|----------------|----------------------------|----------|------------------------------------|
| Sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone; | 6 /1° lett. q) | da € 25,00 a € 400,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |

| L'uso di bracieri, griglie e barbecue su aree pubbliche non adibite allo scopo. E' consentito sulle aree private con apposite attrezzature e su aree pubbliche in occasione di eventi, manifestazioni ecc. conchè si utilizzino idonee attrezzature al fine di evitare di arrecare pericoli o danni alle persone; | 6 /1° lett. r) | da € 25,00 a € 400,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
|---|----------------|--------------------------|----------|------------------------------------|
| E' vietato l'installazione di sorgenti luminose che possano produrre abbagliamento e/ o inquinamento; | 6 /1° lett. s) | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| E' vietato l'utilizzo di bombolette spray a schiuma, anche in occasioni di particolari ricorrenze (sfilate carnevalesche); | 6 /1° lett. t) | da €25,00 a €500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel piu' breve tempo possibile. | 6 /3° lett. a) | da €25,00 a €500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel piu' breve tempo possibile; | 6 /3° lett. b) | da €25,00 a €500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta; | 6 /3° lett. c) | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato; | 6 /3° lett. d) | da €25,00 a €500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili quando cio' determini disturbo, incomodo o insudiciamento. | 6 /3° lett. e) | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Stendere ed appendere per qualsiasi motivo biancheria o panni fuori dalle finestre sui terrazzi e balconi prospicienti vie pubbliche e luoghi aperti al pubblico; | 6 /3° lett. f) | da €25,00 a €500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Apporre vetri, sporgenze acuminate o taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero su spazi condominiali che, per la loro altezza e posizionamento possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini ed in particolare per i bambini e ragazzi. | 6 /3° lett. g) | da € 80,00 a € 480,00 | € 160,00 | Resp.le del servizio P.M. |

| E' vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate ove esistenti. | 7 /1° comma | da €25,00 a €500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
|---|---------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------|
| E' vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree appositamente attrezzate. | 7 /2° comma | da € 50,00 a € 350,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| E' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonche' in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a piu' persone. | 8/1° comma | da € 25,00 a € 250,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| E' fatto obbligo a chiunque eserciti attivita' di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri. | 8 /2° comma | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Chiunque eserciti attivita' di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, deve provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia. | 8 /3° comma | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| I proprietari o amministratori o conduttori di immobili devono provvedere al mantenimento della pulizia del tratto di marciapiede prospiciente l'immobile stesso. | 8 /5° comma | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati | 8 /6° comma | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Modalità deposito rifiuti per la raccolta da parte del servizio Com.le | 8/ 8° comma e seguenti | da€ 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |

| Tutti i commi | | | | |
|---|---------------------|--------------------------|----------|------------------------------------|
| (Note) 4° c la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. Le eventuali spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione sono poste a carico del trasgressore | 9 tutti i commi | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Sgombero neve (altri commi) | 10 tutti i commi | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni che non mantengono in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, entrambe le sponde dei fossati dei canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali, vicinali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità e percorribilità delle strade. (Note) 2° c la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. | 11 | da€ 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Operazione di vuotatura e spurgo dei pozzi neri (Note) 3° c la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. | 12 Vedi art. | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| DISPOSIZIONI PARTICOLA | ARI DI SALVA | GUARDIA AMBIE | NTALE | |
| Manutenzione delle facciate degli edifici Vedi art. | 13 | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| E' vietato spostare, manomettere o rompere i contenitori dei rifiuti, le pensiline delle fermate dei veicoli pubblici, i cartelli indicatori e segnaletici, le cabine del telefono e tutte le strutture pubbliche in genere. | 14 | da€ 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici Vedi art. | 15 Tutti i commi | da€ 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Assenza del cartello indicante i dati del referente per gli stabili. (da imputarsi all'amministratore) | 16/1° | da €25,00 a €500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| In assenza dell'amministratore in quanto non previsto, rispondono dell'assenza del cartello indicante i dati del referente per lo stabile tutti i proprietari condomini. | 16/2° | da €25,00 a €500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |

| DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE | | | | |
|--|-----------------------------|--|-----------|------------------------------------|
| Introdursi nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione con veicoli a motore o velocipedi non condotti a mano; | 17/1° lett.a) | da €25,00 a €500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Condurre cani non assicurati da guinzaglio, e sprovvisti di museruola in caso di cani di grossa taglia. Le persone che li conducono devono essere munite di attrezzatura idonea per l'immediata rimozione delle deiezioni; | 17/1° lett.b) | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Calpestare le aiuole, danneggiare le siepi e gli alberi; | 17/1° lett.c) | da €25,00 a €500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Passare o coricarsi sulle aiuole fiorite, sdraiarsi o sedere sconvenientemente sulle panche o sedie ed in particolare sedersi sullo schienale delle stesse in modo da insudiciare con i piedi; | 17/1° lett.d) | da €25,00 a €500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Danneggiare le siepi, salire sugli alberi, appendervi oggetti, manifesti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie; | 17/1° lett.e) | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Collocare baracche ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare i pubblici luoghi salvo specifica autorizzazione dell'Autorità comunale; | 17/1° lett.f) | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Dedicarsi a giochi che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità; usare giochi per bambini (scivoli, giostrine, altalene ecc.) avendo superato i 12 anni di età | 17/1° lett.g) e lett. h) | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Disposizioni sul verde privato | 18 Tutti i commi | Sanzione in calce all'art. (da €. 50.00 a €. 500) | €. 100.00 | Resp.le del servizio P.M. |
| DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE | | | | |
| Occupazioni per manifestazioni | 19 Vedi art. | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |

| Occupazioni con spettacoli viaggianti | 20 Vedi art. | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
|--|--------------------------|--------------------------|----------|------------------------------------|
| Occupazioni con strutture pubblicitarie | 21 Vedi art. | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Occupazioni per lavori di pubblica utilita' | 22 Vedi art. | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Occupazioni con dehors | 23 Art. indicativo | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Mestieri girovaghi | 24 Vedi art. | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| TUTELA DELLA Q | UIETE PUBBL | ICA E PRIVATA | ı | |
| Disposizioni generali (altri commi) | 25 | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| E', comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attivita' che comportino l'uso di macchine azionate da motore fatto salvo la totale insonorizzazione o l'isolamento dei locali regolarmente certificata. Il divieto non vale per le attivita' che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico- sanitarie. | 25 / 4° | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| E' vietato ai conducenti di autoveicoli di provare sulle pubbliche strade o sulle aree private, comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo il motore a tutto gas, provocando rombi, scoppi e rumori molesti. | 25 / 5° | da€ 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Grida e schiamazzi | 26 Vedi art. | da € 50,00 a € 480,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. |

| | | | | 1 | |
|--|---------------------|--------------------------|----------|------------------------------------|--|
| Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attivita' lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 19,00 e le ore 07,00 del giorno seguente nei giorni feriali e nei giorni festivi dopo le 19.00 e prima delle 10.00. Sono esclusi Enti o Aziende che erogano pubblici servizi e alle ditte che lavorano per conto di questi. | 27/1° e 2°c. | da € 80,00 a € 480,00 | € 160,00 | Resp.le del servizio P.M. | |
| Carico e scarico e trasporto merci che causano rumori | 28 Vedi art. | da€ 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. | |
| Spettacoli e trattenimenti I titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività' siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22,00 e le ore 08,00 | 29/1° | da € 80,00 a € 480,00 | € 160,00 | Resp.le del servizio P.M. | |
| Ai soggetti di cui all'art. 29/°1 c. e' fatto obbligo di vigilare affinche', all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata. | 29/2° | da€ 50,00 a€ 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. | |
| Tutti i commi | 31 Tutti i commi | da € 50,00 a € 480,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. | |
| | 32 Tutti i commi | da € 50,00 a € 480,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. | |
| Dispositivi acustici antifurto | 33 Vedi art. | da € 50,00 a € 500,00 | € 100,00 | Resp.le del servizio P.M. | |
| MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI | | | | | |
| In ogni luogo e circostanza e' fatto divieto di molestare gli animali, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza. | 34/1° | da € 80,00 a € 480,00 | € 160,00 | Resp.le del servizio P.M. | |

| E' vietato abbandonare animali. | 34/2° | da € 80,00 a € 480,00 | € 160,00 | Resp.le del servizio P.M. |
|--|-------|--------------------------|----------|------------------------------------|
| E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo. | 34/3° | da € 25,00 a € 500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| I proprietari o le persone incaricate della loro custodia, che detengono cani o animali di altre specie, devono evitare che essi sporchino con deiezioni o simili procurando insudiciamento sulla strada o sulle parti sottostanti dell'edificio | 34/4° | da €25,00 a €500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| E' vietata nei centri abitati del Comune, la detenzione in abitazioni, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini, di cani o latri animali che disturbino, specialmente di notte, con insistenti o prolungati latrati, con guaiti o altrimenti, la pubblica quiete. | 35/2° | da € 80,00 a € 480,00 | € 160,00 | Resp.le del servizio P.M. |
| Detenzione e conduzione di cani o altri animali. (tutti i commi) | 35 | da €25,00 a €500,00 | € 50,00 | Resp.le del servizio P.M. |

TITOLO VII

NORME FINALI

Art. 42 - Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana è abrogato e cessa pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n.20 del 12.03.1961 e n. 41 del 21.10.1961, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Art. 43 - Pubblicita'

1. Copia del presente Regolamento, sara tenuta a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso gli Uffici di Segreteria, Polizia Municipale e sulla rete civica.

Art. 44 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 7 del 5/03/2008 – Pubblicato all'Albo Pretorio dal 13/03/2008 al 28/03/2008

ENTRATA IN VIGORE IL 29 MARZO 2008

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 8/02/2016 – Pubblicata all'Albo Pretorio dal 29/02/2016 al 15/03/2016